**PROPOSTA ANIEF**

**Atto n.**[**377**](http://www.camera.it/leg17/682?atto=377&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1#inizio)

***Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, ai sensi dell’articolo 1, commi 180, 181, lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107.***

**Relazione illustrativa degli emendamenti proposti**

* All’art. 4, dopo le parole I e II livello inserire il seguente periodo: “*Gli effetti degli aggiornamenti non operano retroattivamente sull’assegnazione delle cattedre e dei posti, al personale già in servizio, se non in caso di dichiarata accettazione da parte degli interessati.*”.

La norma di salvaguardia tutela il personale di ruolo in servizio che presta servizio sul curricolare rispetto agli ambiti territoriali.

* All’art. 7, sostituire le parole “*maggiorato del 5 per cento.*” con il seguente periodo “. *In caso di rinuncia dei candicati vincitori si procede per scorrimento attingendo alla graduatoria degli idonei che hanno superato la selezione.*”.

S’intende garantire lo scorrimento della graduatoria degli idonei alle procedure concorsuali, per evitare posti vacanti dopo l’espletamento della procedura concorsuale.

* All’art. 8, cancellare i commi 1, 2, e 3 e inserire il seguente: “*1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un contratto triennale. Le condizioni economiche sono definite in misura equivalente ad una supplenza annuale in funzione del grado di istruzione e del tipo di posto ricoperto. La contrattazione avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione dei seguenti principi: a) conferma annuale del contratto secondo le modalità previste dagli articoli 9 e l0; b) impegno didattico secondo le modalità previste dagli articolo l0 e 10; c) sospensione del contratto nel caso di impedimenti temporanei e successivo ripristino fino al completamento del triennio; d) risoluzione anticipata del contratto in ogni altro caso previsto dalla normativa, in caso di mancato conseguimento del diploma di specializzazione.*”

In analogia a quanto previsto in ambito medico, s’intende assicurare il trattamento economico iniziale ai candidati risultanti idonei per essere selezionati come futuri insegnanti.

* All’art.10, comma 1, cancellare le parole“*superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.*” e inserire le seguenti “*ottemperato ai doveri contrattuali.*”; al comma 3, dopo le parole “*può effettuare supplenze*” inserire le parole *“, per insegnamenti riconducibili alla sua classe di concorso,*” e cancellare dopo la parola “*appartenenza*” le seguenti parole “*, e,*”.

Si specifica che la sola supplenza annuale può essere conferita nell’ultimo anno prima della conferma nei ruoli.

* All’art.11, comma 1, cancellare le parole“*superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.*” e inserire le seguenti “*ottemperato ai doveri contrattuali.*”; al comma 3, dopo le parole “*può effettuare supplenze*” inserire le parole *“, in sostituzione di insegnanti di sostegno assenti,*” e cancellare dopo la parola “*appartenenza*” le seguentu parole “*, e,*”.

Per il sostegno si prevedono le stesse norme per il curricolare.

* All’art. 13, sostituire il periodo “*esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso, fatta salva la validità dei titoli eventualmente già conseguiti*,” con il seguente “*che é limitata agli ultimi due anni e alla prova conclusiva.*”.

Semplifica la disposizione in atto.

* All’art. 15, comma 3 e comma 4, cancellare il seguente periodo: “*sulla base della determinazione del fabbisogno e dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*”.

Si recupera quanto previsto nell’individuazioni dei posti precedentemente avvenuta per il concorso attedra, la SSIS, il TFA.

* All’art. 17, sostituire il periodo: “*per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali.*” con il seguente “*in base al fabbisogno rilevato sui posti vacanti e disponibii per il triennio successivo.*”; dopo il periodo “*Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a docorrere dall'anno scolastico 2020/2021.*” Inserire il seguente: “*Fino a quelle data, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la terza fascia delle suddette graduatorie è aggiornata annualmente con l’inserimento a pettine dei docenti inseriti nella fascia aggiuntiva provvisoria di cui al comma 2-quater dell’art. 14 della legge 24 febbraio 2012 e dei docenti in possesso di abilitazione ancora non inseriti nelle stesse o che ne richiedono il reinserimento. È pertanto abrogato il c. 10-bis art. 1 L. 25 febbraio 2016 n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 20.*”; inserire i commi 10 e 11: “*10. I soggetti  inseriti  a  pieno titolo nelle graduatorie di merito  della  scuola secondaria, per posti comuni e posti di sostegno,  dei concorsi   banditi   con decreti   direttoriali    del    Ministero dell'istruzione, dell'università  e  della  ricerca, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,  sono  assunti,  in  deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto  legislativo  n.  297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:*

*a) le assunzioni avvengono in subordine  rispetto  ai  soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale  massima  per ciascuna  regione  del  50  per  cento  dei  posti,  riservata   allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per  titoli  ed  esami,  e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento,  rispetto  ai  posti   disponibili   per   ciascuna   regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;*

*b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto  di  cui  al  comma  2,  possono presentare   apposita   istanza   al    Ministero    dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale  indicano  l'ordine  di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.*

*Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i termini e le modalità attuative del presente comma. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al presente comma, le graduatorie di merito dei concorsi   banditi   con   decreti   direttoriali    del    Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  in data 23 febbraio 2016 rimangono valide ai sensi del c. 17 art. 400 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ma producono effetti ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella regione per cui il candidato ha svolto il concorso.  Le graduatorie di merito della scuola secondaria, per posti comuni e posti di sostegno, del concorso di cui all'articolo 1, comma  114,  della  legge  13  luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018  e  2018/2019,  in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,  sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e  disponibili,  in luogo di quelli  messi  a  concorso. All'assunzione  dalle  medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. Sono prorogati fino all’indizione del concorso docenti successivo all’entrata in vigore della presente legge i termini di validità delle graduatorie di merito già pubblicate o ancora in fase di elaborazione in esito alle procedure concorsuali di cui ai decreti   direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016. Pertanto, le disposizioni di cui al comma 113 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 saranno applicate al concorso docenti bandito successivamente all’entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente sono prorogati i termini di cui all’art. 400 D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297 per la partecipazione degli aspiranti non abilitati in possesso di titolo d’accesso all’insegnamento valido all’ultimo concorso per docenti bandito antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le prove suppletive per i candidati non abilitati in possesso titolo d’accesso all’insegnamento valido che hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso docenti di cui ai decreti direttoriali del  MIUR pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 e che hanno presentato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro i termini previsti. Al comma 110 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, eliminare le parole “Ai concorsi  pubblici per titoli ed  esami  non  puo'  comunque  partecipare  il  personale docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre  con  contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.”*

*11. Il termine di cui al comma 131, art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 così come interpretato dal c. 375 art. 1 L. 11 dicembre 2016 n. 232, è prorogato al 1° settembre 2019, coerentemente con il rinvio all’a.s. 2018/2019 dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, disposto dall’art. 1, comma 10-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2015 convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21.*”.

Nella fase transitoria riguardante il prossimo triennio prima della messa a regime del nuovo sistema di formazione e reclutamento s’intende sanare la posizione di coloro che hanno conseguito un’abilitazione al pari di quanto approvato dal Parlamento nelle leggi 169/2008 e 14/2012, con particolar riguardo alla situazione di fatto che vede l’80% di tale personale impegnato da anni in supplenze annuali o al termine delle attività e che avrebbe diritto al risarcimento da parte dello Stato per l’abuso dei contratti a termini. L’unica soluzione, vista l’esclusione dal piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/2015, è quella della riapertura delle Gae e dell’aggiornamento annuale previsto dal legislatore originariamente nel 1999 fino al 2004 al fine di fare corrispondere domanda e offerta. Necessita anche una fase transitoria, vista l’assenza di posti rilevata a seguito dell’ultima procedura concorsuale nonostante autorizzata e poi scomparsa per via della mobilità straordinaria, l’estensione della validità delle graduatorie di merito fino alla vigenza del nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento; parimente, è opportuno reclutare anche gli idonei come previsto dal d.lgs. 297/94 ai concorsi al di là del limite previsto dal legislatore per l’ultimo concorso al fine di rendere merito al merito così come consentitre ai laureati che potevano partecipare al concorso 2012 e che potranno partecipare al nuovo concorso se ricorrenti di partecipare alle prove suppletive del concorso ultimo svolto.